



AXA Fondazione LPP  
Svizzera romanda

Previdenza professionale

## **Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve**

AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

## Osservazioni generali

### Scopo

#### Punto 1

Il presente regolamento definisce le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve nell'ambito della Fondazione e delle casse di previdenza ad essa affiliate. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione sulla base degli artt. 65b LPP e 48e OPP2.

### Continuità

#### Punto 2

Nel determinare gli accantonamenti e le riserve occorre osservare il principio della continuità.

## Capitale di previdenza

### Capitale di previdenza assicurati attivi

#### Punto 3

Gli accantonamenti figuranti in questa voce corrispondono agli averi di vecchiaia regolamentari degli assicurati attivi.

L'avere di vecchiaia regolamentare degli assicurati attivi è costituito da accrediti di vecchiaia, prestazioni di libero passaggio trasferite, eventuali contributi e versamenti per il riscatto di anni di contribuzione. Tale importo viene ridotto dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa, dei pagamenti in seguito a divorzio e dei capitali utilizzati per finanziare prestazioni di vecchiaia e per i superstiti giunte a scadenza, più gli interessi maturati.

### Capitale di previdenza beneficiari di rendita

#### Punto 4

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendita corrispondono al valore attuale delle rendite in corso e future. Il calcolo delle rendite erogate dalla Fondazione viene effettuato in base a principi riconosciuti con le basi tecniche definite e il tasso d'interesse tecnico definito dal consiglio di fondazione.

Il capitale di previdenza di beneficiari le cui rendite in corso e future sono completamente riassicurate presso AXA Vita SA corrisponde alla riserva matematica delle rendite calcolata sulla base della tariffa per le assicurazioni collettive di AXA Vita SA.

## Accantonamenti tecnici

### Accantonamento per perdite dovute a pensionamenti

#### Punto 5

L'accantonamento di cui sopra serve a colmare le lacune che si vengono a creare tra l'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento e il capitale previdenziale necessario per far fronte agli impegni assunti relativamente alle rendite.

Il perito in materia di previdenza professionale determina ogni anno l'importo dell'accantonamento necessario. L'accantonamento è calcolato come supplemento sugli averi di vecchiaia LPP e sovraobbligatori disponibili di tutti gli assicurati d'età pari o superiore a 58 anni al giorno di chiusura del bilancio. L'importo del supplemento dipende dall'ammontare della differenza tra l'aliquota di conversione in rendita corretta sotto il profilo attuariale secondo i parametri tecnici della Fondazione e l'aliquota di conversione regolamentare, ossia l'aliquota LPP. Inoltre viene tenuto conto della probabilità che gli assicurati interessati percepiscano le prestazioni di vecchiaia in questa Fondazione.

### Accantonamento per perdite dovute a uscite

#### Punto 6

Una persona assicurata che esce dalla Fondazione in base a un libero passaggio, ha diritto a una prestazione di uscita determinata conformemente alle disposizioni di legge.

Il perito in materia di previdenza professionale determina ogni anno l'importo dell'accantonamento necessario. Tale importo è calcolato come la differenza tra le prestazioni d'uscita e gli averi di vecchiaia di tutte le persone assicurate.

### Accantonamenti per riduzione del tasso d'interesse tecnico

#### Punto 7

Per garantire il finanziamento di una futura riduzione del tasso d'interesse tecnico utilizzato per calcolare i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici vengono costituiti degli accantonamenti tecnici.

L'importo dell'accantonamento necessario viene ridefinito ogni anno dal perito in materia di previdenza professionale. Il valore target dell'accantonamento corrisponde alla differenza tra capitali di previdenza e accantonamenti tecnici a un tasso

d'interesse tecnico ridotto da un lato e la valutazione attuale dall'altro.

### **Accantonamenti per ulteriori prestazioni specifiche della cassa di previdenza**

Punto 8

La costituzione di accantonamenti individuali a livello di cassa di previdenza è destinata alle casse il cui piano di previdenza comprende, in via d'eccezione, prestazioni regolamentari supplementari (rendita di transizione AVS, aliquota di conversione maggiore, minore riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato, ulteriore capitale in caso di decesso finanziato dalla cassa di previdenza, prestazioni complementari per i beneficiari di rendita). Il perito in materia di previdenza professionale determina ogni anno l'importo dell'accantonamento necessario sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

Per tutte le prestazioni specifiche della cassa di previdenza, l'accantonamento deve essere almeno di importo pari a quello dell'anno precedente, al netto degli impieghi a destinazione vincolata. Qualora la prestazione venga cancellata dal piano di previdenza, l'accantonamento a favore della cassa di previdenza verrà sciolto. Lo stesso dicasi in caso di modifiche sostanziali al piano di previdenza concernenti tale prestazione.

#### **1. Rendita di transizione AVS**

Per tutti gli assicurati attivi che, alla data di compilazione del bilancio, hanno diritto a una rendita di transizione AVS a seguito di pensionamento anticipato completo o parziale conforme al piano di previdenza, ovvero che hanno raggiunto una determinata età stabilita nel piano di previdenza, viene calcolato un accantonamento. Quest'ultimo viene determinato unicamente secondo principi di matematica finanziaria come valore attuale per il periodo che intercorre fino al pensionamento ordinario, al netto degli interessi. Salvo diversa delibera della commissione di previdenza, da approvarsi a cura del perito in materia di previdenza professionale, ci si basa sulla durata di riscossione massima e sull'importo riscosso da tutti gli aventi diritto. Vanno considerate eventuali modifiche note ai parametri di legge, in particolare alla rendita massima AVS.

#### **2. Aliquota di conversione maggiore**

Per tutti gli assicurati attivi che, alla data di compilazione del bilancio, in caso di pensionamento completo o parziale ai sensi del piano di previdenza avrebbero diritto a una rendita di vecchiaia

ia e per i quali l'aliquota di conversione (AdC) prevista dal piano di previdenza è superiore a quella stabilita dal consiglio di fondazione, viene costituito un accantonamento.

Quest'ultimo viene calcolato con la seguente formula:

$$\frac{(\text{AdC specifica della cassa di previdenza} - \text{AdC specifica della Fondazione}) \times \text{Av. vecch. al giorno di chiusura del bilancio}}{\text{AdC specifica della Fondazione}}$$

Lo stesso metodo di calcolo viene utilizzato anche qualora le aliquote di conversione previste dal piano di previdenza in caso di pensionamento anticipato siano superiori a quelle stabilite dal consiglio di fondazione per la medesima casistica. Il computo si basa sul momento del pensionamento anticipato che, su tutto il portafoglio assicurativo, richiede il maggiore fabbisogno finanziario.

Salvo diversa delibera della commissione di previdenza, da approvarsi a cura del perito in materia di previdenza professionale, nel calcolo non si considera la percentuale di riscossione del capitale.

#### **3. Minore riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato**

Per le rendite di vecchiaia minime garantite, l'accantonamento viene calcolato con lo stesso metodo utilizzato nel caso in cui il piano di previdenza preveda un'aliquota di conversione maggiore.

#### **4. Ulteriore capitale in caso di decesso finanziato dalla cassa di previdenza**

I capitali di decesso futuri senza copertura dei rischi attuariali destinati agli assicurati attivi e/o ai beneficiari di rendita vengono accantonati al valore attuale. Ai fini del calcolo si utilizzano le basi tecniche della Fondazione di volta in volta vigenti.

#### **5. Prestazioni complementari per i beneficiari di rendita**

Eventuali migliorie future deliberate alle prestazioni destinate ai beneficiari di rendita vengono accantonate al valore attuale. Ai fini del calcolo si utilizzano le basi tecniche della Fondazione di volta in volta vigenti.

## Accantonamenti non tecnici

### **Altri accantonamenti**

Punto 9

Eventuali altri accantonamenti vengono costituiti, se necessario, in base a principi professionali. La costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti vengono verificati in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

## Riserva di fluttuazione

### **Scopo**

Punto 10

Per compensare le oscillazioni dei corsi subite dagli investimenti patrimoniali viene costituita una riserva di fluttuazione. La riserva ha lo scopo di fornire una protezione contro perdite di corso sul patrimonio investito nonché di assicurare l'equilibrio finanziario. È definita nell'allegato 3 del regolamento di investimento.

### **Valore target**

Punto 11

L'importo della riserva di fluttuazione necessaria è riportato nell'allegato al presente regolamento.

## Disposizioni finali

### **Entrata in vigore**

Punto 12

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2024 e sostituisce la versione del 31 dicembre 2019.

# Allegato

## **Basi tecniche**

### Punto 1

Il calcolo delle rendite erogate dalla Fondazione viene effettuato con una proiezione alla data di bilancio delle tavole periodiche fornite dalle basi tecniche LPP 2020. Sono escluse le rendite trasferite nell'ambito di una nuova affiliazione stimate con le basi tecniche LPP 2020 come tavole generazionali così come con il tasso d'interesse tecnico usato per il conteggio della somma di riscatto.

## **Tassi d'interesse tecnici**

### Punto 2

Il tasso d'interesse tecnico è del 2,25%.

## **Accantonamenti per riduzione del tasso d'interesse tecnico**

### Punto 3

Attualmente non sono necessari accantonamenti.

## **Importo della riserva di fluttuazione**

### Punto 4

L'importo della riserva di fluttuazione necessaria secondo la strategia d'investimento adottata dal consiglio di fondazione è pari all'13,3% del capitale di previdenza investito autonomamente degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita, degli accantonamenti tecnici, delle riserve di contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi delle casse di previdenza.

## **Entrata in vigore**

### Punto 5

Il presente allegato al regolamento relativo alla costituzione di accantonamenti e riserve entra in vigore con effetto retroattivo il 31 dicembre 2024 e sostituisce la versione del 31 dicembre 2022.